

SENTENZA

Cassazione civile sez. I - 27/09/1995, n. 10235

Intestazione

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE I CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg. Magistrati:

Dott.	Michele	CANTILLO
Presidente		
"	Giuseppe	BORRÈ
Consigliere		
"	Mario	CICALA
"		
"	Giuseppe	MARZIALE
Rel. "		
"	Salvatore	DI PALMA
"		

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto

da

S.P.A. - CA.RI.PLO. - CASSA DI RISPARMIO DELLE PROVINCE
LOMBARDE, in
persona del suo legale rappresentante, elettivamente
domiciliata in
Roma, Via delle Quattro Fontane n. 161, presso lo studio
dell'avv.

Domenico Guidi, dal quale è rappresentata e difesa unitamente agli avvocati Giuseppino Repetto e Luciano Pontiroli di Milano, in virtù di procura in calce al ricorso.

Ricorrente

contro

S.R.L. SELLE AQUILA, in persona del suo legale rappresentante, elettivamente domiciliata in Roma, Via G. Severano n. 35, presso lo studio dell'avvocato Federico Baldoni, dal quale è rappresentata e difesa unitamente all'avvocato Umberto Buttafava di Milano, in virtù di procura a margine del controricorso.

Controricorrente

nonché

REJNA S.P.A., in persona del suo legale rappresentante, elettivamente domiciliata in Roma, Viale dell'Università n. 27, presso lo studio dell'avvocato Dario Tedeschi, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato Vittorio Ceccon di Milano, in virtù di procura a margine del controricorso.

Controricorrente

avverso

la sentenza n. 1935-92, emessa dalla Corte d'Appello di Milano il 13 novembre 1992.
Udita la relazione della causa, svolta nella pubblica udienza del 1

marzo 1995 dal consigliere dott. Giuseppe Marziale;
uditi, per le parti, gli avvocati Pontiroli e Baldoni;
udito il P.M., in persona del sostituto procuratore
generale dott.
Domenico Nardi, il quale ha concluso per il rigetto del
ricorso.

Svolgimento del processo

1.1 - Con atto notificato l'otto e il dodici settembre 1986 la CA.RI.PLO. - Cassa di Risparmio delle Province Lombarde (d'ora innanzi Cariplo) conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Milano, la s.p.a. Rejna e la s.r.l. Selle Aquila, esponendo:

- che, nella primavera del 1983, la s.p.a. Denver Italiana Sellerie Riunite (d'ora innanzi: Denver), la cui attività riguardava la fabbricazione e il commercio di selle per motocicli e accessori, aveva chiesto ad essa attrice la concessione di alcune linee di fido per complessive L. 500.000.000;

- che in tale circostanza la Denver aveva riferito: a) di aver avuto origine dalla trasformazione della "Unidata s.r.l.", avente ad oggetto la prestazione di servizi per conto terzi, deliberata nel novembre 1982; b) che il suo capitale era stato sottoscritto, per due terzi, dalla s.r.l. Aquila e, per la quasi totalità del terzo residuo, dalla s.p.a. Rejna;

- che, a sostegno della domanda di fido presentata dalla Denver, la società Selle Aquila e la società Rejna avevano rilasciato - rispettivamente in data 19 aprile 1983 e in data 18 maggio 1983 - due dichiarazioni di patronage;

- che tali dichiarazioni erano state determinanti ai fini della concessione del fido, il quale era stato infatti accordato il 23 maggio 1983, anche se per un ammontare inferiore a quello richiesto (L. 350.000.000);

- che, peraltro, dopo pochi mesi (14 dicembre 1983) veniva deliberato dai soci lo scioglimento anticipato della società;

- che il 29 marzo 1984 essa attrice aveva revocato i fidi, invitando la Denver a pagare la somma di L. 138.769.642, risultante a suo debito;

- che tale richiesta non aveva avuto però esito positivo, benché fosse stata rivolta anche alla s.r.l. Selle Aquila e alla s.p.a.

Rejna;

- che trattative avviate in un secondo momento su iniziativa della s.p.a. Rejna non avevano avuto successo e quindi, il 19 marzo 1985, la società Denver era stata dichiarata fallita dal Tribunale di Milano, senza che il credito fosse stato soddisfatto.

Tanto premesso, la Cariplo chiedeva che sia la società Selle Aquila che la società Rejna fossero condannate al risarcimento dei danni in misura corrispondente all'ammontare del credito esistente alla data del fallimento (L. 158.336.431), oltre rivalutazione e interessi, o quanto meno in via generica, riservandone la liquidazione ad un separato giudizio.

1.2 - Le convenute si opponevano all'accoglimento della domanda.

La Rejna, in particolare, rilevava - tra l'altro - che la propria dichiarazione (con la quale, dopo aver preso atto della concessione del fido alla Denver, si era limitata ad assumere l'impegno di informare la banca di ogni eventuale futura riduzione della propria partecipazione) era stata qualificata nella delibera di concessione del fido come "patronage semplice", a differenza di quella rilasciata dalla Selle Aquila (che aveva assunto anche l'obbligo, nella evenienza sopra indicata di provvedere a rimborsare alla banca quanto dovuto), indicata invece come "patronage forte". Quest'ultima società, dal canto suo, deduceva di aver assunto l'obbligo di rimborsare alla Cariplo quanto dovuto dalla Denver solo nel caso in cui avesse ceduto, anche parzialmente, la propria partecipazione e che tale ipotesi non si era nel caso di specie verificata.

La Cariplo replicava deducendo:

- che entrambe le società, al momento del rilascio delle "lettere", erano (o avrebbero dovuto essere) pienamente consapevoli della precarietà delle condizioni economiche della Denver ma che, ciò non di meno, si erano attivate per farle ottenere il fido richiesto, non facendo parola ad essa attrice della gravità di tale situazione;

- che l'iniziativa assunta dalla S.p.a. Rejna nei primi mesi del 1985 confermava l'esistenza di un impegno delle società convenute di far fronte alle passività della Denver verso essa attrice.

E chiedeva quindi di essere ammessa a provare alcune circostanze, ritenute particolarmente rilevanti, inerenti all'andamento delle trattative che avevano portato al rilascio delle "lettere" e alla concessione del fido; ed inoltre che fosse disposta una consulenza tecnica per accertare quali fossero le prospettive di mercato per la nuova attività.

Il Tribunale, con sentenza del 2 ottobre 1989, respingeva la domanda, osservando:

- che le dichiarazioni rilasciate con le lettere di patronage non erano in contrasto con la situazione di fatto esistente nel momento del loro rilascio;
- che le obbligazioni assunte in quell'occasione dalle convenute erano riferite espressamente alla cessione delle quote e non potevano ritenersi operanti anche per la diversa ipotesi della liquidazione della società;
- che il dissesto della Denver era stato determinato da una obbiettiva situazione di crisi del mercato dei motocicli, non prevedibile nel momento del rilascio delle lettere di patronage;
- che i capitoli di prova dedotti dalla Cariplo avevano ad oggetto circostanze di fatto riguardanti i rapporti intercorsi tra la società patronata e detto istituto e non erano quindi idonei a fornire elementi per la valutazione del comportamento delle convenute;
- che, pertanto, tali società non potevano essere ritenute responsabili per il mancato adempimento della Denver, né in base alle norme che regolano la fideiussione e la promessa del fatto del terzo, né secondo i principi in tema di responsabilità extracontrattuale e precontrattuale.

1.3 - Avverso tale decisione la Cariplo proponeva tempestivo appello, deducendo:

- che i capitoli di prova dovevano essere ammessi perché, a prescindere dal rilievo che uno di essi (il quinto) si riferiva esplicitamente all'intervento di una

delle società convenute (la Rejna s.p.a.) per caldeggiare la concessione del credito alla Denver, essi erano comunque utili a delineare lo svolgimento delle trattative e a porre in evidenza il ruolo che in esse aveva avuto l'intervento delle società convenute;

- che non si comprendeva come il tribunale avesse potuto con tanta sicurezza affermare che la stagnazione del mercato (che avrebbe costituito la ragione della messa in liquidazione della società) non era prevedibile al momento delle trattative (primavera 1983), quando nella relazione del curatore del fallimento si affermava che tale situazione risaliva agli inizi degli anni ottanta;

- che le lettere di patronage costituiscono una fattispecie non riconducibile agli schemi della fideiussione e della promessa del fatto del terzo e che, pertanto, ad escluderne la ricorrenza non è sufficiente affermare che non sussistono gli estremi di tali figure negoziali;

- che la liquidazione determina, per i creditori della società, effetti potenzialmente più distruttivi della cessione di una partecipazione sociale, anche se rilevante, sia perché fa venir meno il reddito che (in una sana gestione) permette di coprire i costi, sia perché comporta la cessazione dell'interesse dei soci (che abbiano liberato le proprie azioni) ad effettuare ulteriori apporti patrimoniali e a sostenere la società;

- che doveva quindi ritenersi che le convenute, deliberando l'anticipato scioglimento della società patrocinata dopo che questa aveva utilizzato il credito che le era stato concesso, fossero venute meno agli impegni assunti con il rilascio delle lettere di patronage, il quale era chiaramente diretto a rendere possibile il soddisfacimento del credito di esso istituto;

- che troppo sbrigativamente il Tribunale aveva ritenuto che il comportamento della s.p.a. Rejna avesse avuto il carattere di "un limitato intervento" per un "temporaneo sostegno", poiché si era trattato, invece, di una trattativa diretta a raggiungere un accordo per il ripianamento del debito, il quale poteva spiegarsi solo con il convincimento di dover porre rimedio al danno provocato;

- che sussistevano peraltro tutti i presupposti per affermare la responsabilità delle società convenute sulla base dei principi sanciti dagli artt. 1337, 1338 e 2043 c.c. dal momento che tali società avevano indotto essa attrice a concedere i finanziamenti richiesti, pur essendo (o dovendo essere, secondo le regole di

una normale diligenza) consapevoli che l'iniziativa industriale non aveva prospettive di successo o era comunque altamente rischiosa.

2.1 - Il gravame veniva però respinto dalla Corte d'Appello di Milano che, con sentenza depositata il 13 novembre 1992, escludeva ogni responsabilità delle società convenute sia sotto il profilo contrattuale che sotto quello extracontrattuale.

Relativamente al primo aspetto si rilevava: a) che il tenore delle "lettere" era "chiaro ed univoco" nel limitare l'assunzione dell'impegno di comunicazione (e, per le Selle Aquila, di rimborso) alla sola ipotesi di "cessione delle partecipazioni"; b) che la limitazione degli impegni assunti dalle società convenute a tale sola ipotesi era ulteriormente avvalorata dalla circostanza che, nella prassi, erano ben noti tipi di "patronage" contenenti ben più ampi, incisivi ed espliciti impegni di garanzia e che tale ampia gamma di possibilità non poteva essere sfuggita ai funzionari della banca; sicché, "essendo l'emissione di una lettera di patronage sempre preceduta da trattative ed accordi..." se ne doveva dedurre "che la mancata adozione di uno dei tipi sopra indicati, idonei a fornire alla banca una garanzia più ampia" era stata "il frutto di consapevole scelta delle parti interessate"; c) che la messa in liquidazione della società non è in alcun modo assimilabile alla cessione della partecipazione sociale, sia perché non determina il disinvestimento dei mezzi impiegati dal socio e sia perché, di per sé, non comporta alcun sacrificio per i creditori sociali, potendo tale sacrificio essere determinato solo dalla situazione economico-finanziaria in cui la decisione (di porre in liquidazione la società) si colloca; d) che giustamente la prova per testi era stata ritenuta inammissibile dal Tribunale, dal momento che essa era articolata su circostanze che, per un verso, potevano essere considerate pacifiche e, per altro verso, non offrivano alcun elemento per la determinazione degli impegni assunti dalle patronnantes.

La configurabilità di una responsabilità extracontrattuale delle appellate veniva poi esclusa osservando: a) che l'esistenza del dolo, nelle società appellate, era chiaramente esclusa dalla circostanza che le convenute, a fronte di un finanziamento di (soli) L. 350.000.000, avevano conferito, in quello stesso periodo, un capitale di rischio di circa L. 1.500.000.000, segno che esse avevano confidato nella riuscita dell'iniziativa; b) che eventuali, inesatte rappresentazioni delle condizioni economiche della società patrocinata, fossero state dolose o solo colpose, non avrebbero avuto comunque alcuna incidenza causale ai fini

della concessione del fido, essendo la banca "professionalmente attrezzata per compiere proprie accurate valutazioni" a tale riguardo; c') che nessuna prova era stata fornita in ordine all'entità del danno.

2.2 - Per la cassazione di questa sentenza la Cariplo ricorre con tre motivi. La s.r.l. Selle Aquila e la s.p.a. Rejna resistono con controricorso.

Motivi della decisione

3.1 - Oggetto di verifica, in questo giudizio, è il valore giuridico di due lettere di patronage, di diverso contenuto (retro 1.2), rilasciate alla Cariplo dalla s.r.l. Selle Aquila e dalla s.p.a. Rejna in relazione alla concessione, da parte di detto istituto bancario, di alcune linee di fido in favore di una società (la Denver Italiana Sellerie Riunite s.p.a.), il cui capitale era da esse quasi integralmente posseduto.

3.2 - Si è ormai chiarito che la specifica funzione che assolvono siffatte dichiarazioni - normalmente emesse a favore di istituti bancari in connessione con l'erogazione di finanziamenti a soggetti sui quali il dichiarante è in condizione di esercitare la propria influenza - non è tanto quella di "garantire" l'adempimento altrui, nel senso in cui tale termine viene assunto nella disciplina della fideiussione e delle altre garanzie personali specificamente previste dal legislatore (nelle quali il "garante" assume l'obbligo di eseguire la (stessa) prestazione dovuta dal debitore), quanto quella di rafforzare nel (futuro) creditore, cui la dichiarazione è indirizzata, il convincimento che il patrocinato farà fronte ai propri impegni.

Le lettere di patronage, infatti, si sono diffuse proprio in sostituzione delle garanzie personali tipiche. Il che, beninteso, non porta a negare loro qualsiasi valore giuridico, al momento che esse sono spesso collegate con operazioni di notevole rilievo economico e non è quindi ragionevole supporre che con il loro rilascio le parti abbiano inteso da vita ad impegni rilevanti solo sul piano sociale, il cui rispetto sia quindi affidato esclusivamente a sentimenti di onore e di lealtà.

3.3 - La rilevanza giuridica delle lettere di patronage non è tuttavia sempre la stessa, ma varia a seconda del loro contenuto, pur dovendosi escludere, per quanto si è detto, che esse diano vita a vere e proprie obbligazioni di tipo fideiussorio.

Quando tali dichiarazioni hanno un contenuto meramente "informativo" (ad es. circa l'esistenza della posizione di influenza e circa le condizioni patrimoniali, economiche e finanziarie del patrocinato), una eventuale responsabilità del patrocinate può essere affermata alla stregua dei principi sanciti dagli artt. 1337 e 1338 c.c. Il patrocinate viene infatti ad inserirsi nello svolgimento di trattative avviate tra altri soggetti proprio al fine di agevolare la positiva conclusione, creando così ragionevoli aspettative sul buon esito dell'operazione; la sua posizione è quindi ben diversa da quella di un terzo che "accidentalmente" venga ad interferire in una vicenda precontrattuale a lui estranea, e tale diversità è sufficiente a giustificare l'applicazione di quelle regole di diligenza, di correttezza e di buona fede, dettate proprio al fine di evitare che gli interessi di quanti partecipano alle trattative possano essere pregiudicati da comportamenti altrui scorretti (art. 1337 c.c.) o anche negligenti (art. 1338).

Se, invece, il patrocinate non si limita ad esternare la propria posizione di influenza, ma assume degli "impegni" (ad es. di previa comunicazione della intenzione di cedere la propria partecipazione o di futuro mantenimento della medesima, ovvero anche di salvaguardia della solvibilità della controllata) si pone il problema di verificare se la sua responsabilità possa essere affermata, oltre che sotto il profilo appena considerato, anche sotto quello negoziale.

Il problema sorge, come è noto, perché nel nostro ordinamento esiste una norma, l'art. 1987 c.c., a tenore della quale la "promessa unilaterale di una prestazione non produce effetti obbligatori fuori dei casi ammessi dalla legge". La portata di tale disposizione (la cui introduzione, come è dato desumere dai lavori preparatori, dette luogo a qualche contrasto, sostenendosi da alcuni - sulla base dell'art. 36, ultimo comma, del codice di commercio, ritenuto di generale applicazione e quindi applicabile anche alle materie "civili" - che fosse già implicata nel sistema l'esistenza del principio della obbligatorietà delle promesse unilaterali: Rel. al Progetto del libro "Obbligazioni e contratti", p. 19) è tuttavia meno significativa di quel che potrebbe apparire a prima vista. Non solo perché nella stessa Relazione si precisa che essa "non va intesa nel senso che i casi, nei quali la legge riconosce effetti obbligatori alla promessa unilaterale siano soltanto quelli contemplati nel titolo quarto del libro delle obbligazioni" (Rel. al codice, par. 251); ma (e soprattutto) perché esiste nel codice civile una disposizione (analoga a quella contenuta nell'ultimo comma del citato art. 36 del codice di commercio) dalla quale è possibile arguire che, nel nostro ordinamento, i rapporti giuridici con obbligazioni a carico di una sola delle parti

possono costituirsi per effetto della sola volontà dell'obbligato, salvo il potere di rifiuto del beneficiario (art. 1333 c.c.).

Per la verità la norma, nella sua formulazione letterale, si riferisce al "contratto con obbligazioni del solo proponente" e stabilisce che questo è concluso quando la proposta "è giunta a conoscenza della parte alla quale è destinata", se non è da essa rifiutata "nel termine richiesto dalla natura dell'affare o dagli usi". L'uso di queste espressioni potrebbe indurre a ritenere che l'inerzia dell'obbligato assume, per il legislatore, il significato di una manifestazione tacita di volontà (di accettazione della proposta). Ma sarebbe agevole osservare, in contrario, che di volontà tacita (o implicita, ovvero ancora presunta) è possibile parlare solo dove la legge ammette la possibilità di provare che, nel caso concreto, tale volontà è mancata o non è desumibile dal comportamento del dichiarante (artt. 684, 686, 1237, secondo comma, c.c.). Se questa prova non può essere data, perché la legge ricollega invariabilmente un determinato effetto giuridico ad un comportamento (attivo o inattivo) di un soggetto (artt. 476, 477, 1237, primo comma, 1399, quarto comma, 1597, 1823, secondo comma, c.c.) deve riconoscersi che la volontà privata non ha, a tal fine, nessuna parte e che l'effetto non ha quindi natura negoziale.

Neppure l'art. 1333 c.c. offre la possibilità di una prova contraria e non è pertanto possibile considerare il comportamento inerte del destinatario della proposta alla stregua di un atto di autonomia negoziale, cui siano applicabili le norme sull'efficacia e la validità dei contratti. sicché, se vuol intendersi la norma per quello che prevede, deve ammettersi che, nella particolare ipotesi da essa contemplata e per ogni promessa c.d. gratuita (con obbligazioni cioè a carico del solo promittente), il rapporto può costituirsi senza bisogno di accettazione e quindi, in definitiva, per effetto di un atto unilaterale. E questo spiega perché si sia affermato che detto principio non soffre eccezione allorché il contratto unilaterale sia soggetto a forma scritta ad substantiam, dovendosi ritenere che, rispetto a tal genere di contratti, non importa tanto "che sia consacrato nello scritto il diritto del promissario, quanto l'obbligo del promittente, poiché il promissario ritrae solo vantaggio dalla proposta nè ha normalmente interesse a rifiutarla" (Cass. 28 giugno 1952, n. 1921; Cass. 15 gennaio 1957, n. 79).

Lo schema delineato dall'art. 1333 c.c. si adatta perfettamente alle lettere di patronage, che abbiano carattere impegnativo, e non vi è quindi il motivo di dubitare della loro efficacia vincolante, posto che tali dichiarazioni, sia pure con

strumenti diversi da quelli propri delle garanzie personali tipiche, sono pur sempre dirette a rafforzare la protezione dei diritti del creditore e, quindi, a realizzare interessi certamente "meritevoli di tutela" secondo l'ordinamento giuridico (art. 1322, secondo comma, c.c.).

4.1 - La Corte d'Appello di Milano, pur riconoscendo in linea di principio la rilevanza giuridica delle lettere di patronage, nei due aspetti appena considerati, ha tuttavia respinto l'appello proposto dalla Cariplo avverso la decisione del Tribunale, che aveva ritenuto infondata la pretesa avanzata da detto istituto (retro 2.1).

Quest'ultimo si duole della decisione della Corte territoriale e ne chiede la cassazione con tre motivi.

4.2 - Con il primo motivo - denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 1322, 1324, 1325, n. 2, 1327 e 1333, in relazione agli artt. 1362 e 1366 c.c. nonché insufficienza della motivazione circa un punto decisivo della controversia - si censura la sentenza impugnata per aver ritenuto, senza aver prima indagato sulle modalità di svolgimento delle trattative e su ogni altra circostanza idonea a rivelare la "comune intenzione delle parti", che gli impegni assunti dalle società resistenti con le lettere di patronage erano limitati alla sola ipotesi, letteralmente prevista, di cessione (totale o parziale) della propria partecipazione e per aver così escluso che essi potessero valere anche in altri casi (e, segnatamente, in quello della messa in liquidazione della società partecipata).

4.3 - La doglianza verte pertanto sull'interpretazione di tali dichiarazioni e deve quindi ritenersi che la violazione degli artt. 1327 e 1333 e degli artt. 1322, 1324 e 1325, n. 2, del codice civile sia stata denunciata solo nei limiti in cui la disciplina dettata da tali disposizioni assume rilievo ai fini dell'applicazione degli artt. 1362 e 1366 c.c.

Non vi è dubbio che, avendo le lettere di patronage natura di negozio giuridico unilaterale (retro, 3.3), rispetto ad esse non si ponga un problema di ricerca della "comune intenzione delle parti", posto che in tal caso l'esistenza di una pluralità di parti è, per definizione, esclusa (Cass. 28 aprile 1992, n. 5082; 25 febbraio 1988, n. 2009). Ma ciò non toglie che anche in detta ipotesi debba trovare applicazione il fondamentale principio, valido per tutti i negozio inter vivos (i quali, sia pure in diversa misura, sono sempre idonei a fondare l'altrui

affidamento), per cui la dichiarazione non può essere intesa nel senso che le ha attribuito l'autore, se questo senso non è quello - fondato sul criterio di reciproca lealtà cui debbono ispirarsi le relazioni sociali - in cui può essere intesa dal destinatario o dai terzi, quando anche costoro siano interessati alla dichiarazione medesima. Con questa precisazione può ritenersi che i criteri dettati dagli artt. 1362 e 1366 c.c. (i quali esigono che le dichiarazioni negoziali siano prese in considerazione per il loro significato obiettivo, corrispondente a quello che, senza arrestarsi al "senso letterale" delle parole, "in buona fede", può essere loro attribuito: Rel. al Progetto, par. 214) siano applicabili anche "agli atti unilaterali tra vivi aventi contenuto patrimoniale" (art. 1324 c.c.), come le lettere di patronage.

4.4 - Orbene, contrariamente a quel che si assume nel ricorso, la Corte territoriale nell'interpretare il significato delle dichiarazioni rilasciate dalle società resistenti non si è basata unicamente sul loro tenore letterale. Infatti, pur prendendo atto che gli obblighi assunti dalle società patrocinanti erano testualmente riferiti solo all'ipotesi di cessione delle partecipazioni, si è posta il problema di verificare se tali impegni non potessero essere ricollegati (così come sostenuto dall'appellante) anche alla messa in liquidazione della società patrocinata e ha dato al quesito una risposta negativa solo dopo aver constatato l'inesistenza di elementi (anche extratestuali) dai quali potesse emergere una volontà "diversa da quella resa chiara dal significato letterale".

Nè può affermarsi che la Corte milanese abbia ommesso di accertare l'eventuale esistenza di un "ragionevole" affidamento della Banca circa una più estesa portata degli impegni assunti nei suoi confronti dalle società patrocinanti. Anche tale aspetto è stato infatti considerato dalla sentenza impugnata. In essa infatti - dopo aver escluso che gli obblighi espressamente assunti dalle patrocinanti rispetto alla cessione delle proprie partecipazioni, potessero, secondo l'intenzione del dichiarante, essere riferiti anche alla messa in liquidazione della società patrocinata, osservando che, in quest'ultimo caso, "lungi dall'avversarsi un disinvestimento dei mezzi impiegati", come nella cessione, "si ha invece una loro destinazione al pagamento dei debiti sociali" - si aggiunge che "tipi di patronage contenenti ben più ampi ed espliciti impegni di garanzia" erano certamente conosciuti dai "funzionari della banca" e che, pertanto "la mancata adozione di uno dei tipi... idonei a fornire un'inequivoca idonea garanzia" era "dipeso da una consapevole scelta delle parti interessate".

Pertanto la Corte territoriale, nel ricostruire l'effettivo contenuto delle lettere di patronage, ha fatto corretta e puntuale applicazione dei principi sanciti dagli artt. 1362 e 1366 c.c., nei limiti in cui essi possono essere ritenuti applicabili anche ai negozi unilaterali in base a quanto disposto dall'art. 1324 c.c.

4.5 - Da quanto si è detto, appare evidente che, per questa parte, la decisione impugnata non può essere censurata neppure sotto il profilo della coerenza interna e della congruità della sua motivazione. Invero, emergono con chiarezza le ragioni in base alle quali la Corte territoriale, nel suo insindacabile apprezzamento, ha escluso che gli obblighi testualmente assunti dalle società patrocinate con le lettere di patronage (retro, 4.4) potessero essere ricollegati anche alla messa in liquidazione della società patrocinata, sia pur sotto il profilo del "ragionevole" affidamento da parte della banca. Nè può dirsi che gli argomenti addotti siano tra di loro contraddittori. E tanto basta ad escludere la sussistenza del vizio contemplato dall'art. 360, n. 5, c.p.c.

5.1 - Con il secondo motivo, la ricorrente - denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 2043 c.c., nonché insufficienza della motivazione circa un punto decisivo della controversia - censura la sentenza impugnata per aver escluso che, nel caso di specie ricorressero i presupposti per affermare, in base ai principi che regolano l'illecito civile, la responsabilità delle società resistenti derivante dall'aver indotto la banca ad erogare il finanziamento alla società, fornendo (intenzionalmente o anche per negligenza) informazioni inesatte sulle sue condizioni economiche.

Si è già osservato che, poiché il patrocinante si inserisce nello svolgimento delle trattative in corso tra altri soggetti proprio al fine di agevolarne la positiva conclusione, egli è certamente soggetto alle norme che regolano il comportamento delle parti nella fase precontrattuale, le quali esigono che il comportamento di coloro che partecipano alle trattative sia non solo corretto, ma anche diligente, come si ricava dalla formulazione dell'art. 1338 c.c., il quale dichiara responsabile anche colui "che, ... dovendo conoscere l'esistenza di una causa di invalidità, non ne ha dato notizia all'altra parte..." (retro, 3.3). Comunque, sulla (astratta) configurabilità di una responsabilità anche solo colposa della società patrocinante sotto questo ulteriore profilo (secondo i principi generali in tema di responsabilità extracontrattuale, nel cui ampio genus va inquadrata quella precontrattuale) la Corte del merito non sembra nutrire alcun dubbio e questo - mentre toglie ogni fondamento alla prospettata

violazione dell'art. 2043 c.c. - dispensa dall'approfondire ulteriormente la questione.

Le ragioni per le quali, pur muovendo da queste premesse, è stata poi ritenuta, in concreto, non meritevole di accoglimento la domanda proposta dalla Cariplo attengono alla valutazione del comportamento tenuto dalle società patrocinate durante le trattative e non appaiono quindi censurabili in questa sede.

I giudici d'appello hanno infatti osservato: a) che tali società proprio in quel periodo avevano investito nella società patrocinata un capitale di L. 1.500.000.000 (pari a circa il quadruplo del finanziamento concesso dalla Cariplo), segno evidente che esse avevano piena fiducia nel successo dell'attività economica che, per il suo tramite, si proponevano di esercitare e ritenevano conseguentemente le sue condizioni economiche del tutto affidabili; b) che, in ogni caso, doveva escludersi che informazioni inesatte eventualmente fornite (con dolo o con colpa) dalle società patrocinate sul patrimonio e sulle capacità reddituali della società patrocinata avessero potuto avere una concreta incidenza causale ai fini della concessione del fido, poiché la banca finanziatrice era "professionalmente attrezzata per compiere proprie accurate valutazioni" e sarebbe stata quindi in grado di rilevarne l'esistenza; c) che, comunque, dai capitoli di prova articolati dalla appellante non era desumibile alcun comportamento doloso o colposo riferibile alle società patrocinate nel corso delle trattative.

La Cariplo assume che, così argomentando, la Corte sarebbe incorsa in "gravissimi errori di valutazione". Ma appare evidente che la censura, in tali termini formulata, è priva di rilievo giuridico, non avendo questa Corte la potestà di riesaminare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico-formale e della correttezza giuridica, la valutazione compiuta dal giudice del merito, cui è riservato l'accertamento dei fatti (Cass. 24 maggio 1991, n. 5869; 28 aprile 1992, n. 5052).

Nè può dirsi che la motivazione della sentenza impugnata sia viziata da contraddittorietà per aver riconosciuto, da un lato, che il rilascio delle "lettere" ha avuto efficacia determinante ai fini della concessione del finanziamento ed aver escluso, al tempo stesso, l'incidenza causale di comportamenti scorretti (o anche solo neglienti) eventualmente compiuti dalle società patrocinate nel corso delle trattative. Non solo perché le situazioni poste a raffronto sono tra loro diverse (e

quindi non comparabili), ma (e soprattutto) perché nella sentenza si è avuto cura di porre in evidenza (retro, lett. b) che la banca sarebbe stata comunque in grado di rilevare l'eventuale inesattezza di informazioni, fornite dalla società patrocianti, sulle condizioni economiche e sulle prospettive dell'attività della società patrocinata, con ciò chiarendo che, nell'ipotesi considerata, l'eventuale rilevanza causale del comportamento delle società patrocianti sarebbe stata "neutralizzata" dalla negligenza della banca che, appunto per questo, non avrebbe potuto avanzare alcuna pretesa risarcitoria nei confronti delle società patrocianti, secondo quanto stabilito dal legislatore proprio in materia di responsabilità precontrattuale (art. 1338 c.c.). Il che dispensa dal rilevare che, comunque, per giustificare l'applicazione dell'art. 360, n. 5, c.p.c., sotto questo profilo, non è sufficiente una semplice incoerenza della motivazione, ma occorre che la "contraddittorietà" sia determinata da argomentazioni contrastanti al punto da elidersi a vicenda, rendendo impossibile l'individuazione della ratio decidendi adottata (Cass. 7 luglio 1981, n. 4444; 19 febbraio 1987, n. 1795): ipotesi questa certamente estranea al caso di specie, nel quale le linee argomentative della sentenza impugnata sono invece chiaramente percepibili.

Anche tale doglianza è pertanto infondata.

5 - La riconosciuta infondatezza dei primi due motivi di gravame comporta l'assorbimento del terzo motivo, con il quale la Cariplo censura la sentenza impugnata per aver addotto, a ulteriore giustificazione della reiezione della domanda da essa ricorrente avanzata, che nessuna prova era stata fornita circa l'ammontare del danno.

6 - Il ricorso deve essere quindi integralmente respinto, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese di questa ulteriore fase di giudizio, nella misura indicata in dispositivo.

p.q.m.

La Corte di Cassazione rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese della ulteriore fase di giudizio, liquidate in L. 250.000, oltre L. 5.000.000 per onorari.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 1 marzo 1995.

